



Circ.n.3

Desenzano del Garda, 2/09/2019

A tutti i docenti
Al personale ATA
Sito web

Oggetto: linee guida di accoglienza degli alunni BES.

Si riportano le linee guida di accoglienza degli alunni BES. Le presenti sono consegnate ad ogni docente nella presa di servizio e pubblicate sul sito.

Il Dirigente Scolastico
Francesca Subrizi

Le presenti linee guida sono consegnate ad ogni docente, affisse all'albo in sala docenti e pubblicate sul sito dell'Istituto.

L'area di svantaggio scolastico viene indicata come area dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (Special Educational Needs o BES). Comprende tre sotto-categorie:

1. **Disabilità.**
2. **Disturbi evolutivi specifici:** a. DSA, b. deficit del linguaggio, c. deficit delle abilità non verbali, d. deficit della coordinazione motoria, e. deficit dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD).
3. **Svantaggio** socio-economico, linguistico e culturale.

Linee guida per accoglienza alunni BES

Finalità generali

- ❖ Garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti.
- ❖ Favorire il successo scolastico e prevenire le difficoltà nell'apprendimento.
- ❖ Ridurre i disagi che impediscono il pieno successo formativo degli studenti.
- ❖ Adottare forme di corretta formazione e informazione per i docenti.

1. Al momento dell'iscrizione, la famiglia deve far pervenire la documentazione aggiornata (non più vecchia di 3 anni per i BES). La comunicazione tempestiva della famiglia alla scuola è fondamentale per una corretta impostazione del rapporto scuola-famiglia e della programmazione della scuola.
2. In caso di certificazioni che pervengono dopo la fine del primo quadrimestre i docenti del consiglio di classe verbalizzano le misure da adottare e sottoscrivono il verbale.
3. I coordinatori di classe, il referente BES e i docenti di sostegno lavorano in stretta sinergia per una corretta informazione in sede di consiglio di classe. Sono questi docenti, ognuno per la propria competenza che informano, coordinano e programmano le azioni necessarie per gli alunni BES. Gli stessi mantengono le relazioni con le rispettive famiglie.
4. Tutti i docenti del consiglio di classe, in caso di assenza al consiglio di classe, tardiva nomina, nuovi ingressi di alunni ecc. sono comunque tenuti a informarsi della composizione della classe; **non si ammette la non conoscenza di problematiche su alunni BES.**
5. All'avvio dell'a.s. si tiene la riunione preliminare per la conoscenza della composizione delle classi prime, in cui si evidenziano le problematiche conosciute.
6. Per le classi dopo la prima, i docenti del consiglio di classe **sono tenuti** ad informarsi di eventuali cambiamenti delle certificazioni e delle problematiche.



7. Il docente di sostegno provvede ad organizzare la raccolta del materiale per la redazione del PEI per gli alunni H. Il coordinatore e il docente di sostegno (se presente nel c.c.) provvedono ad organizzare, raccogliere, e condividere con il consiglio di classe il materiale per la redazione del PDP con gli alunni DSA. Il periodo settembre/ottobre è considerato periodo di osservazione finalizzato alla stesura dei documenti indicati.
8. Per gli alunni BES (**NON H E NON DSA**), che possono essere individuati attraverso una certificazione della famiglia e dal consiglio di classe stesso anche senza una certificazione, **non viene ufficializzato un documento pdp, in quanto non richiesto per legge**. Il consiglio di classe indica e verbalizza nel consiglio di novembre o nei momenti dedicati le misure che intende adottare, utili a favorire il successo formativo degli alunni (L. 53/2003 personalizzazione del percorso scolastico).
9. Il **PEI semplificato** per obiettivi minimi per gli alunni H (cioè con la sostituzione di taluni contenuti programmatici delle discipline (L. 104/92 art. 16 c. 1), dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio senza riferimenti alla difformità del percorso seguito. L'obiettivo minimo da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti quindi ad un voto pari al 6). Per quanto riguarda la valutazione del percorso possono svolgersi prove con tempi più lunghi e/o equipollenti, che **però debbono garantire la valutazione degli apprendimenti dello stesso livello dei compagni** (L. 104/92 art. 16 c. 3).

Rispettare il principio di uguaglianza non significa garantire a tutti la promozione bensì favorire il raggiungimento degli obiettivi standard e di base delle varie discipline attraverso la personalizzazione degli strumenti di lavoro.
E' bene non scadere nel "lassismo valutativo" né valutare con eccessivo rigore.

Il Dirigente Scolastico
Francesca Subrizi